

(N. 2458-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1952

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che propone la proroga della autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre temporaneamente i dazi della nuova tariffa generale doganale, merita non solo un inquadramento nelle attuali condizioni degli scambi internazionali e della politica doganale nei suoi aspetti di protezione e fiscale, che ne legittimi la opportunità o la necessità; — ma ancora, essendo domandata la proroga di delega legislativa già usata, richiede un esame dei precedenti e dell'uso fattone fino alla sua scadenza, il quale esame potrebbe influenzare la decisione.

Sarà bene ricordare in primo luogo, che nell'immediato dopo guerra la notevole svalutazione monetaria e l'uso di contingenti quantitativi e valutari in modo generale, gli sviluppi tecnici e produttivi e lo spostamento dei mercati di acquisto in modo secondario avevano svuotato di contenuto la tariffa generale doganale del 1921.

Per queste ultime ragioni anzi non fu possibile correggere con un coefficiente fisso le incidenze daziarie delle singole voci, e questa impossibilità aveva consigliata la introduzione di un diritto di licenza, fissato indiscriminatamente nel tasso del 10 per cento sul valore delle merci importate — tranne poche eccezioni — il quale sistema risulta la negazione di una razionale e armonica protezione doganale.

Successivamente la cessazione dello stato di guerra e la fine della ricerca ad ogni costo di materie prime e di prodotti, avendo portata una meno anormale situazione degli scambi internazionali, avevano resa indilazionabile la emanazione di una nuova tariffa generale doganale. Era d'altronde allora in sviluppo l'aspirazione verso una generale diminuzione della politica di protezione doganale e verso una specializzazione produttiva dei singoli Paesi in un quadro mondiale, che aveva avute manifestazioni concrete nelle trattative dell'Avana e di Ginevra, alle quali noi eravamo stati assenti. Per noi erano in vigore allora le disposizioni dell'articolo 82 del Trattato di pace, che ci ponevano transitoriamente nelle condizioni di godere della clausola della Nazione più favorita nei confronti con gli ex nemici.

Ma la preparazione di una nuova tariffa generale doganale è compito eminentemente tecnico (anche se con notevoli riflessi politici) e l'armonia di essa può venir gravemente turbata dal prevalere inopinato di richieste di singole categorie. Perciò con la legge 24 dicembre 1949, n. 993, il Parlamento diede al Governo la delega legislativa fondamentale di emanare entro dodici mesi una nuova tariffa generale doganale, in sostituzione di quella del 1921 e con l'articolo 2 autorizzò secondariamente il Governo a sospendere, per i primi due anni dell'entrata in vigore della nuova tariffa, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati, alle esigenze degli approvvigionamenti dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale, con la possibilità di prolungare per un terzo anno gli eventuali provvedimenti presi.

Con l'articolo 3 si creava una Commissione interparlamentare consultiva, il cui parere doveva essere chiesto obbligatoriamente, prima di emettere decreti presidenziali sulla materia.

La delega legislativa principale fu esaurita circa sei mesi prima della scadenza del termine concesso, con l'emanazione della nuova tariffa generale, avvenuta con il decreto ministeriale 7 luglio 1950, n. 442.

La ragione per la quale fu chiesta ed approvata l'autorizzazione secondaria a ridurre transitoriamente i dazi della nuova tariffa risultò già allora evidente: questa infatti rappresenta un soffitto, un punto di partenza, che difficilmente viene mantenuto nella pratica per tutte le voci, specialmente quando, come allora, erano da rivedere tutti gli accordi doganali bilaterali in causa della guerra e per la sfasatura nostra e di molti altri Paesi squassati dal conflitto. Si rammenterà anzi che in quel tempo l'Italia era stata invitata alle Trattative di Annecy (II seduta del G.A.T.T.), basi delle quali dovevano essere l'estensione automatica della clausola della Nazione più favorita a tutti i membri partecipanti, l'adozione di incidenze daziarie *ad valorem* e la pratica semplificatrice del « principal supply rule », per cui ciascun Paese trattava per ciascuna merce solamente con il Paese principale fornitore, estendendo a tutti i partecipanti in via auto-

matica le concessioni concordate. Questo fatto rendeva più attuale, ma per parecchie ragioni più difficile e complicata, la preparazione della nuova tariffa, il cui progetto venne ammesso come base di discussione dai partecipanti al G.A.T.T., anche se non approvato dal Parlamento.

In pratica questa autorizzazione temporanea di sospendere o ridurre i dazi della nuova tariffa aveva lo scopo:

1° di permettere senza gravi scosse il passaggio dal diritto di licenza del 10 per cento ai nuovi dazi, fissati su una gamma armonica. Ora questi nella nuova tariffa erano stati scelti in ottave superiori, nella previsione di ridurli, durante le trattative;

2° di armonizzare la introduzione della nuova tariffa con i dazi concordati ad Annecy (circa un quinto delle voci);

3° di evitare un trattamento discriminatorio doganale da parte nostra tra i Paesi partecipanti agli accordi di Annecy e quelli non partecipanti (tra i più importanti: blocco orientale, tranne la Cecoslovacchia, Germania, Austria, Svizzera, Argentina);

4° di permettere interventi, attraverso le variazioni di dazi, sui prezzi, qualora questi fossero soggiaciuti a speculazione di settore;

5° di dirigere in generale la politica degli scambi per mezzo della valvola doganale;

6° di facilitare in qualche settore la riattrezzatura dell'economia nazionale, danneggiata od arretrata per il conflitto mondiale.

La relazione ministeriale, che accompagna il progetto di legge in esame, elenca con meticolosità, ma con chiarezza, tutti i provvedimenti presi in base alla delega legislativa e ne spiega i motivi.

Per il nostro compito è sufficiente riepilogare l'essenziale.

Già nel decreto presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, con cui venne emanata la nuova tariffa doganale, all'articolo 4 viene fissato che « fino alla data di entrata in vigore della nuova tariffa (15 luglio 1950), ferme restando le maggiori concessioni indicate nella lista XXVII allegata al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito in data 30 aprile 1950, continueranno ad essere applicati i dazi generali e convenzionali in vigore al 30 mag-

gio 1950 ». Con ciò si provvide a coprire l'intervallo tra l'emanazione della nuova tariffa e l'emanazione delle norme transitorie e si iniziò l'inserimento in questo accommodamento dei dazi concordati ad Annecy. Praticamente si determinò che questi fossero applicati solamente quando risultassero inferiori al diritto di licenza, ch'era di circa l'11 per cento; qualora essi fossero stati superiori, autonomamente, la loro applicazione generale sarebbe stata rimandata.

Successivamente, con il decreto presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, articolo 2, fu fissato che « i dazi *ad valorem* previsti dalla tariffa generale in misura superiore all'11 per cento sono stabiliti in un importo pari all'aliquota medesima, aumentata della metà della differenza fra il dazio previsto dalla tariffa generale e la predetta aliquota dell'11 per cento; e ciò per la durata di un anno ».

Il dazio da applicare risultava quindi eguale a $11 + \frac{D - 11}{2}$, dove D è il dazio della tariffa generale. Tendendo a semplificare, si ha: $2d = 11 \times 2 + D - 11$; da cui $d = \frac{D + 11}{2}$.

Con questo accorgimento si ottenne una maggiore gradualità nell'applicazione della nuova tariffa, perchè vennero ridotte le punte, specialmente le non concordate, che a noi stessi parvero eccessive.

Questa gradualità era opportuna, considerando il problema sotto l'aspetto della economia nazionale. Infatti l'applicazione dei dazi doganali inferiori all'11 per cento, riguardando essenzialmente le materie prime, dava all'industria un sia pur piccolo margine; sarebbe stata invece controproducente la immediata applicazione improvvisa dei dazi notevolmente aumentati, in quanto avrebbe fatto crescere i prezzi all'interno e in più non avrebbe sollecitata la nostra industria a limare sui costi di produzione, al fine di poter concorrere con i prodotti stranieri e accrescere l'esportazione.

Il successivo decreto presidenziale del 30 luglio 1950, n. 578, completa il gruppo dei primi provvedimenti, portando variazioni al decreto n. 453, riferentesi prevalentemente ai dazi concordati ad Annecy.

Il fatto stesso del susseguirsi, dell'incalzare di provvedimenti, obbligatori o facoltativi, sta

a dimostrare come realmente complicata fosse la situazione e come essa dovesse essere trattata con mosse delicate, ma rapide. In ogni modo a chi seguì con attenzione lo svolgimento in quel periodo apparve chiaramente come ben maggiori difficoltà, e forse insuperabili, si avrebbero avute, qualora, invece che la snella procedura della delega legislativa e del parere della Commissione interparlamentare, si fosse dovuta seguire la normale procedura legislativa, che anche con deliberazione delle Commissioni permanenti, richiede parecchio tempo.

Un gruppo successivo di decreti presidenziali riguarda l'inserimento dei risultati dei Trattati di commercio con la Svizzera, e la Francia; altri riguardano interventi di settore sul mercato; altri ancora proroghe o variazioni non importanti di provvedimenti antecedenti.

Una parola di commento merita però il decreto presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, con cui « dalla data di applicazione del decreto fino al 31 marzo 1952, i dazi doganali attualmente in vigore sono ridotti del 10 per cento ». Con ciò la formula precedente fu sostituita, salve le eccezioni enumerate, dalla seguente:

$$d = \frac{D + 11}{2} \times \frac{9}{10}$$

Incidentalmente poi si inserivano con esso i risultati degli Accordi di Torquay, determinando che i dazi ivi convenuti avrebbero trovata applicazione solamente se eguali o inferiori a quelli in uso.

La prima parte del provvedimento era stata determinata dall'accumulo dei nostri crediti in sede U.E.P., che stavano sorpassando il soffitto prefissato. Una sua diminuzione si imponeva.

Per raggiungere questo scopo le vie erano due: o frenare le nostre esportazioni nell'area U.E.P. o aumentare le nostre importazioni da essa.

Evidentemente ai Paesi debitori si presentava comoda la prima via; a noi conveniva la seconda.

La celerità del nostro intervento attenuò i gravi danni, che una maggiore rigidità da parte degli altri Paesi, avrebbe portati alle nostre esportazioni. Possiamo dire anzi che in questo caso la celerità del provvedimento ebbe psicologicamente maggior valore, della sostanza di esso. Infatti una diminuzione del 10 per cento dell'incidenza doganale, che si traduce in una diminuzione media di forse il 2 per cento del prezzo, difficilmente avrebbe

potuto investire le posizioni e metterci — come è avvenuto — in passivo già nel conto mensile del marzo 1952.

Cooperò a questo risultato anche la disposizione parallela del Ministero del commercio estero, che tolse il vincolo della licenza per quasi tutte le merci del 31 ottobre 1951? È molto dubbio, se si consideri che la cosiddetta liberalizzazione degli scambi non ha valore reale, quando si mantengano i contingenti, come è uso e il sistema degli abbinamenti secondo liste merceologiche, ch'è una maggiore complicazione del *clearing*.

Con questo provvedimento, specialmente per il suo carattere di celerità, si concorse in ogni modo a mantenere in vita l'U.E.P., che è sostanzialmente un tentativo di sistemazione zonale europea, la quale o dovrebbe creare la base per ritentare una regolamentazione triangolare degli scambi (Europa, Paesi coloniali e sotto sviluppati, U.S.A.), o almeno per semplificare i termini dei problemi derivanti dalla scarsità di dollari. La maggiore importanza, data in esso al problema valutario, evidentemente crea o acuisce squilibri negli scambi; specialmente quando singoli Paesi tentino speculazioni a largo raggio, come già fece la Germania importando in un dato periodo esuberantemente materie prime o come stanno facendo Inghilterra e Francia, che esagerano le importazioni con lo scopo di ottenere maggiori aiuti nordamericani.

* * *

Bisogna riconoscere, dopo questa breve sintesi dell'opera svolta in due anni sulla base di questa delega legislativa, che la politica doganale fu condotta con razionalità e saggezza; e di questo va data lode al Ministro, alla Amministrazione e alla Commissione parlamentare, il cui parere fu sempre seguito.

Una riprova del buon uso fatto della delega risulta indirettamente dal fatto che l'azione in questo settore non sollevò notevoli proteste da parte delle singole categorie use ed allenate ai toni acuti nella difesa di ogni loro particolare interesse. Ora, come per l'organismo umano, il silenzio e la mancata sensazione di un organo sono prova di salute e di buona funzione, così nell'azienda statale il silenzio delle categorie interessate è segno di buona funzionalità.

Bisogna riconoscere ancora che proprio la celerità della procedura, permessa dalla delega, avvantaggiò notevolmente l'azione e risultò utile all'interesse nazionale, che deve essere il nostro fondamentale comandamento.

Accettate queste premesse, resta solamente da chiedersi, se le condizioni attuali degli scambi internazionali siano tali da permetterci l'uso delle lunghe vie normali per l'adozione di provvedimenti definitivi.

Purtroppo dobbiamo negare questa possibilità. La situazione internazionale è quanto mai fluida e i fattori caldo e freddo della guerra tra i due blocchi non dànno il tepore, ma sottomettono la congiuntura a notevolissime variazioni. È quindi necessario avere sottomano mezzi rapidi per impedire che il susseguirsi di docce calde e fredde rovini l'organismo economico nazionale, appena convalescente. Tanto più che assistiamo continuamente a decisioni non in senso univoco, prese arbitrariamente da uno o dall'altro Paese per motivi contingenti (valutari o di altra natura), alle quali dobbiamo pur opporre solleciti provvedimenti.

In più, sono ancora da condurre a termine trattative doganali e commerciali, che potrebbero spostare i termini del problema. Basta accennare alla nuova riunione del G.A.T.T., attualmente in corso a Ginevra, dove potrebbe essere risollevato il progetto francese di un abbattimento del 30 per cento sui dazi più alti.

In ogni modo non si può pensare oggi ad una stabile tariffa d'uso, se non per altro, perchè la nuova tariffa doganale e i dazi convenzionati non sono passati ancora al vaglio di una vera liberalizzazione degli scambi. E ancora: proprio tutti i dazi su cui non si trattò nei vari Accordi, devono essere integralmente mantenuti? Non sconvolgerebbe questo l'armonia, il rapporto che deve pur esistere tra settore e settore della produzione?

In tali condizioni con il 31 dicembre 1952 — salva l'emanazione di una legge per le vie normali — scadrebbero le riduzioni o le sospensioni finora vigenti. Non sarebbe possibile neppure farle valere fino alla fine del terzo anno — come prevedeva la delega precedente — perchè con il 14 luglio 1952 ogni variazione è interdetta e il decreto presidenziale 31 marzo 1952, n. 169, prorogò le riduzioni fino al 31 dicembre 1952.

Sulla base di questi precedenti e di queste considerazioni, la maggioranza della 5^a Commissione permanente espresse chiaramente il parere che sia opportuno, per non dire necessario, approvare la proroga chiesta con il presente disegno di legge.

Tanto più che è nel subcosciente di noi un altro argomento.

Nei due anni futuri vi sarà il rinnovamento delle due Camere. Questa circostanza porterà certamente qualche intralcio e maggiore lentezza nell'attività legislativa in qualche periodo e quindi — senza la delega legislativa al Governo — l'azione potrebbe essere carente nel campo doganale, con danno all'economia nazionale. È vero che questo intralcio riguarderà anche la Commissione interparlamentare, il cui parere deve essere obbligatoriamente sentito; ma almeno sarà possibile mantenere e prolungare tempestivamente la validità dei provvedimenti presi.

* * *

Per quanto riguarda la costituzionalità della delega legislativa, conviene riassumere quanto fu detto altra volta.

L'articolo 76 della Costituzione prevede questa delega legislativa, subordinandola alle condizioni di definizione dell'oggetto, del tempo e dei principi e criteri direttivi.

Nel caso nostro le condizioni sono rispettate: oggetto è la temporanea sospensione o riduzione dei dazi della tariffa generale doganale; il tempo è limitato a due anni per le variazioni dei provvedimenti, che potranno aver vigore per tre anni; i criteri e i principi generale sono determinati dalla valutazione della situazione dei mercati (rialzi eccessivi), dalle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

La presenza della Commissione parlamentare consultiva, che nella pratica ebbe funzione deliberativa, è ulteriore garanzia di rispetto di detti criteri.

Ciò premesso e con il conforto del parere della 9^a Commissione, che si allega, la 5^a Commissione permanente invita il Senato ad approvare il disegno di legge.

MOTT, *relatore*.

ALLEGATO.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

Con legge 24 dicembre 1949, n. 993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1950, n. 9, il Governo veniva autorizzato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore di essa, una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci.

Entro sei mesi il Governo, con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 promulgava la nuova tariffa generale dei dazi doganali, sorta da uno studio profondo ed accurato dei servizi competenti del Ministero delle finanze, e della collaborazione solerte ed attenta della Commissione parlamentare costituita a norma dell'articolo 3 della citata legge.

All'articolo 2, di questo stesso provvedimento legislativo, il Governo, nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa, era autorizzato a sospendere temporaneamente in tutto od in parte l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

La necessità e la bontà di questa norma si è dimostrata lungo il corso di questi due anni nei quali effettivamente i mercati hanno avuto sensibili fluttuazioni; si sono verificati bisogni particolari di approvvigionamento e la tempestività nelle variazioni della tariffa è stata una delle maggiori cause del riassetto di determinate situazioni e di determinati settori.

Era chiaro infatti che pur richiedendosi una nuova tariffa doganale generale, in vista del rinnovo dei nostri trattati di commercio, essa dovesse necessariamente risultare come una

tariffa di dazi relativamente elevati e che avrebbe richiesto continui adattamenti specie nella fase iniziale.

Nulla poteva essere più utile che delegare il Governo, sempre sotto il vigilante controllo della Commissione parlamentare, di prendere provvedimenti a mezzo di decreti presidenziali e quindi con la massima tempestività.

Solo, a conforto di questa tesi, elenco i provvedimenti emanati:

1° decreto presidenziale 8 luglio 1950 dettante « Norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa »;

2° decreto 20 luglio 1950 per l'applicazione dell'Accordo italo-svizzero;

3° decreto presidenziale 10 novembre 1950 per l'applicazione dell'Accordo italo-francese;

4° decreto 20 ottobre 1950 riduzione dazio del burro del 30 per cento al 15 per cento;

5° decreto 31 gennaio 1951 riduzione dazi sugli olii ed altri grassi;

6° decreto 2 aprile 1951 riduzione dazio sul pepe;

7° decreto 30 giugno 1951 che prorogava al 31 dicembre 1951 le norme temporanee sulla tariffa che sarebbero scadute al 30 giugno;

8° decreto 1° novembre 1951 proroga al 31 marzo 1952 di queste norme e riduzione del 10 per cento su tutti i dazi (provvedimento per la nostra situazione creditoria all'E.P.U.);

9° decreto 31 marzo 1952 che proroga le norme temporanee al 31 dicembre 1952.

Ma al 14 luglio 1952 è scaduta la delega di due anni data al Governo a norma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e

al 31 dicembre 1952 si presenterà il problema se convenga prorogare ancora la tariffa temporanea o farla decadere per dare integrale applicazione alla tariffa generale ed agli accordi tariffari fin qui conclusi.

Da qui la legge che è sottoposta al nostro parere e che verrà esaminata dalla 5^a Commissione finanze e tesoro.

È certo che un regime doganale stabile è quanto di meglio gli operatori economici vanno cercando, ma è altrettanto certo che la situazione economica europea è ancora lontana dalla normalità e che con prezzi così fluttuanti ed una tariffa generale con dazi *ad volerem* piuttosto alti, ci si può trovare improvvisamente di fronte ad ostacoli tali da impedire le importazioni anche essenziali.

È infine certo che finc ad ora, ben lungi di poter attuare un programma di graduale sistemazione della tariffa provvisoria verso dazi più alti, si è *dovuta* seguire la via opposta delle riduzioni.

Gli stessi accordi tariffari sono stati lasciati parzialmente inoperanti perchè qualche volta sarebbero stati eccessivi. Se le mie informazioni sono esatte su più di 2.000 voci che dovrebbero costituire la nostra tariffa convenzionale, più

della metà, fissati ad aliquote superiori a quelle della tariffa temporanea, non hanno fino ad ora avuto applicazione.

È ovvio poi che solo alla prova di una liberalizzazione effettiva la tariffa doganale potrebbe dimostrare la sua aderenza alle necessità economiche del Paese. Ma, soprattutto per fattori indipendenti da noi, ben scarse indicazioni ci ha dato l'attuale situazione.

Concludendo, in una situazione economica così fluida, con in corso un programma di studi, di revisione, di coordinamento tra i diversi Paesi, sarebbe impossibile pensare oggi ad una tariffa, stabile e quindi il parere di prorogare la delega al Governo, sotto le garanzie della legge 24 dicembre 1949 deve essere senza altro favorevole.

Il Governo, e solo esso, date le inevitabili lungaggini degli organi legislativi, è in grado di tempestivamente intervenire a difendere il mercato interno, nella fluttuazione dei mercati internazionali, a corrispondere a nuove ed improvvise esigenze degli approvvigionamenti ed è perciò che ad esso si deve confermare la delega.

CARON, *estensore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, è prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Le sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono andare oltre il 14 luglio 1955 e, fino alla stessa data, possono essere prorogate quelle autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, chiamata ad esprimere pareri sui criteri di sospensione o di graduale applicazione della tariffa doganale e in materia di trattative tariffarie, restano quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge predetta è sostituito dal seguente: «A capo della Segreteria tecnica della Commissione parlamentare è chiamato un funzionario della Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed I. L., di grado non superiore al V, da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia».

Restano ferme le disposizioni di cui al 3° comma dello stesso articolo 4 della legge medesima.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

All'onere relativo all'esercizio 1952-53 sarà fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del Capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze concernente «acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc.».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.